Art. 43
Rimborsi spese /Ore viaggio

Rimborsi spese

1. Al lavoratore in missione per motivi di servizio esplicitamente autorizzati spetta il rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme e dalle procedure aziendali, per viaggio – vitto – pernottamento.

   Gli importi a titolo di rimborso forfettario per le spese derivanti dall'utilizzo, per motivi di servizio, dell'automezzo di proprietà del lavoratore verranno definiti a livello aziendale.

2. Per missioni della durata superiore ad un mese possono essere pattuite condizioni particolari con il lavoratore interessato, eventualmente assistito dalle rsu.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) *Prassi esistenti* . Sono fatte salve le vigenti prassi – a livello aziendale o territoriale – derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale su definizioni, modalità e limiti in materia e per i lavoratori che normalmente svolgono la loro attività in località diversa da quella ove è ubicata la loro sede di lavoro[31]. Sono altresì fatte salve, ove esistenti, le normative in favore del personale c.d. "ex cantierista"[32].

2) *Anticipi per spese da sostenere per cause di servizio* – Le Aziende, se richiesto, forniranno anticipi al lavoratore che deve a sostenere spese per motivi di servizio.

3) *Rimborso spese istruzione figli* – Cessano di avere efficacia a tutti gli effetti le disposizioni in materia di rimborsi spese istruzione figli derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.

Ore viaggio

3. A coloro che prestano servizio in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari la 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore giornaliere ed al 100% per le ore giornaliere successive.

---

(31) Vedi allegato 43a.
(32) Vedi allegati 43b, 43c.

Allegato 43a (E)

Ex Art. 16 – Rimborsi spese viaggio, vitto e pernottamento
(C.c.n.l. ENEL 21/2/89)

4. Ai lavoratori che normalmente svolgono la loro attività in località diverse da quella ove è ubicata la loro sede di lavoro, con la duplice caratteristica di operare in aree territoriali più ampie di quelle zonali e di essere in trasferta con continuità senza possibilità di rientro giornaliero, viene assicurato un rimborso spese forfettario giornaliero di trasferta, da determinarsi negli accordi compartimentali di cui al 1°, 2° e 3° comma dei presente articolo, in misura maggiorata dei 40% al fine di compensare tutte le piccole spese non documentabili nonché ogni altro onere aggiuntivo connessi alle trasferte stesse.

5. Nel caso di rimborsi spese a piè di lista o misti (parte a piè di lista e parte a forfait), ai lavoratori di cui al comma precedente sarà corrisposto in aggiunta a detti rimborsi, al fine di compensare tutte le piccole spese non documentabili nonché ogni altro onere aggiuntivo connessi alle trasferte, un importo pari alla maggiorazione del 65 % dei rimborsi forfettari giornalieri determinati ai sensi del 1° comma del presente articolo.

6. I maggiori rimborsi spese forfettari giornalieri di cui ai commi 4° e 5° del presente articolo - da corrispondersi per ogni pernottamento in trasferta - ovviamente assorbono e sostituiscono quanto già fosse in atto, nei singoli Compartimenti, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.

DICHIARAZIONI A VERBALE

2) Rimborsi spese per i lavoratori di cui ai commi 4° e 5° dell'articolo 16 - Fermi restando i requisiti concettuali previsti dalla norma per l'individuazione dei destinatari della stessa - individuazione da effettuarsi in sede sindacale a livello regionale - si precisa che la condizione della "continuità" ricorre quando il singolo lavoratore interessato sia stato in trasferta con pernottamento per almeno cinque giorni nel mese.

3) Diversa ripartizione orario settimanale trasfertista (fattispecie particolare) - Al lavoratore comandato in qualità di trasfertista ad effettuare un'intera settimana lavorativa (quattro pernottamenti consecutivi) in trasferta può essere previsto, compatibilmente con le esigenze di servizio ed al fine di agevolare l'effettuazione del viaggio di andata e ritorno nella località di trasferta, una diversa ripartizione dell'orario di lavoro, ferma restando la durata della normale prestazione prevista settimanalmente, nell'arco delle cinque giornate lavorative della settimana. Tale ripartizione, da richiedersi - preventivamente e di volta in volta, deve garantire l'effettuazione di una prestazione lavorativa non inferiore a cinque ore nelle giornate del lunedì e del venerdì e non superiore a nove negli altri giorni della settimana, ferma restando la normale durata dell'orario di lavoro settimanale.

Allegato 43b (E)

Ex Art. 15 - Cantieristi
(C.c.n.l. ENEL 21/2/89)

DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DEI CANTIERISTI

1. Rientrano nella categoria dei cantieristi quei lavoratori, dipendenti dai Centri di progettazione e costruzione e dalle Sedi distaccate della Direzione delle costruzioni, la cui normale attività si svolge nei cantieri come di seguito definiti – o presso unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi – con la conseguente duplice caratteristica: di prolungate permanenze in varie località e di ripetuti spostamenti, nel tempo, dall'una all'altra. Viceversa non possono considerarsi "cantieristi" quei lavoratori la cui preminente attività si svolga in sedi diverse da quella dei cantieri di costruzione o delle unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi e che solo saltuariamente vengono inviati sull'uno i sull'altro cantiere o presso le accennate unità.

2. in relazione a quanto sopra, si precisa che per "cantiere di costruzione" deve intendersi il luogo in cui viene installato il complesso di impianti ed attrezzature destinato a lavori di notevole portata per costruzione, rifacimento, ampliamento di impianti di produzione e stazioni annesse, nonché di grandi opere civili.

3. l'appartenenza alla categoria dei cantieristi, nonché il venir meno delle condizioni di detta appartenenza vanno formalizzati con apposita comunicazione scritta al lavoratore interessato.

VERBALE DI ACCORDO del 12/6/97 integrato con accordo 9 luglio tra ENEL e FNLE – FLAEI - UILSP

le Parti

premesso che - secondo quanto dichiarato dall'Azienda - le nuove esigenze della Struttura Ingegneria e Costruzioni (SIN), comporteranno la necessità di limitare nel tempo la permanenza delle risorse sui siti dei cantieri, con conseguente maggiore mobilità degli interessati, nonchè l'esigenza di utilizzare le risorse presso la normale sede di lavoro per lo sviluppo delle interfaccie di tipo gestionale, contabile, programmatico, progettuale ecc.,

preso atto

della relazione conclusiva della "Commissione Tecnica sul trattamento cantieristi" del 7 aprile 1997,

convengono

di adeguare la normativa economica interessante il personale avente attualmente status di cantierista, riconducendola alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 16 C.c.l..

In relazione a tanto viene concordato quanto segue:

Trattamento economico:

A) Il presente accordo comporta il superamento dell'applicazione del vigente art. 15 (C.c.n.l. 21/2/89) e relativo "Accordo quadro cantieristi", nonchè del punto C) dell'art. 40 (C.c.n.l. 21/2/89), con conseguente applicazione della normativa prevista dall'art. 16 C.c.l. (C.c.n.l. 21/2/89 – vedi allegato 43a) e con riferimento allo specifico accordo nazionale che sarà definito fra le parti.

B) La indennità di presenza in cantiere, già prevista dall'art. 15 (C.c.n.l. 21/2/89) punto C2, viene sostituita dall'indennità lavori gravosi, di cui al comma 20 dell'art. 31 (C.c.n.l. settore art. 40), da corrispondere per le singole giornate di effettiva presenza sul cantiere. A tal fine la elencazione di cui al comma 20 dei citato art. 31 viene integrata con il seguente alinea:

"Attività lavorativa svolta presso i cantieri dai dipendenti della funzione Costruzione, addetti ai cantieri"

C) Eventuale equo indennizzo a titolo di concorso spese di trasporto, di cui al comma 4 dell'art. 33 C.c.l. (21/2/89).

Norma di garanzia

Nei confronti dei lavoratori che, alla data del 1° gennaio 1997 risultavano cantieristi ai sensi dell'art. 15 C.c.l. (21/9/89 – vedi allegato 43b) e che risultino tuttora tali, il trattamento di cui al punto A) del presente accordo viene sostituito da quanto previsto al successivo punto D); viene inoltre prevista, oltre all'indennità di cui al punto B), una particolare regolamentazione dell'equo indennizzo a titolo di concorso spese di trasporto di cui al comma 4 dell'art. 33 C.c.l. (21.2.89) (punto E), ed un "assegno ad personam" costituito secondo le modalità riportate al punto F).

D) Al personale della Società Enelpower S.p.A. operante presso cantieri, il trattamento forfettario ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 16 C.c.l. verrà corrisposto secondo importi differenziati, definiti, peraltro, in sede di accordo sindacale nazionale, che tengano conto della distanza del cantiere di assegnazione rispetto alla località di residenza. Per la rilevazione delle distanze ci si atterrà alle risultanze fornite dal programma "Androute Italia".

Tali importi saranno erogati per ogni giornata lavorativa di presenza anche parziale in località di trasferta, nonché per le assenze retribuite che il lavoratore sia costretto a trascorrere in località di trasferta (nel caso di malattia fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi), nonché per i giorni di ferie (non più di uno al mese), trascorsi in località di trasferta.

Il trattamento verrà riconosciuto anche nelle giornate di sabato e domenica nelle seguenti ipotesi:

1. *ove la prestazione lavorativa venga richiesta in tali giornate, anche se isolatamente, e sempre che, naturalmente, il lavoratore permanga nella località di trasferta;*
2. *nelle ipotesi di mancato rientro nella località di residenza e di permanenza nella località di trasferta rilevabile dal foglio presenze per un numero massimo di 10 settimane.*

In relazione al punto 1., il trattamento previsto dal verbale di accordo del 25 luglio 1997 per compensare le maggiori spese per prestazioni effettuate nelle giornate di riposo settimanale o nel sesto giorno, viene soppresso con la data di decorrenza del presente accordo.

Gli importi saranno annualmente oggetto di adeguamento, a decorrere dall'anno 2002, a seguito di accordo sindacale a livello nazionale.

1. Fino ad 80 Km di distanza tra cantiere di assegnazione e residenza:

1.1. Corresponsione di un importo forfettario onnicomprensivo delle spese di vitto (1^ colazione, pasto meridiano, cena), alloggio e viaggi di rientro, ore viaggio, nonché degli altri compensi e/o maggiorazioni.

Tale importo è fissato in L. 85.000 (€ 43.90).

2. Da 81 a 250 Km di distanza tra cantiere di assegnazione e residenza

2.1. Corresponsione di un importo forfettario onnicomprensivo delle spese di vitto (1^ colazione, pasto meridiano, cena), alloggio, ore viaggio, nonché degli altri compensi e/o maggiorazioni.

Tale importo è fissato in L. 120.000 (€ 61.97).

2.2. Fornitura da parte della Società della biglietteria aerea/ferroviaria/marittima per n° 38 viaggi annuali di rientro nella località di residenza.

Non concorrono a raggiungere il numero di viaggi annuali i viaggi di arrivo e di uscita dal cantiere di assegnazione.

Per quanto riguarda le modalità di fornitura dei biglietti di viaggio si rimanda alla nota allegata al presente verbale.

2.3. Corresponsione, in occasione dei viaggi di rientro alla residenza, di un importo accessorio di rimborso delle spese supplementari connesse al viaggio pari a L. 140.000 (€ 72.30).

3. Oltre 250 Km di distanza tra cantiere di assegnazione e residenza:

3.1. Corresponsione di un importo forfettario omnicomprensivo delle spese di vitto (1^ colazione, pasto meridiano, cena), alloggio, ore viaggio, nonché degli altri compensi e/o maggiorazioni.

Tale importo è fissato in L. 150.000 (€ 77.47).

3.2. Fornitura da parte della Società della biglietteria aerea/ferroviaria/marittima per n° 38 viaggi annuali di rientro nella località di residenza.

Non concorrono a raggiungere il numero di viaggi annuali i viaggi di arrivo e di uscita dal cantiere di assegnazione.

Per quanto riguarda le modalità di fornitura dei biglietti di viaggio si rimanda alla nota allegata al presente verbale.

3.3 Corresponsione, in occasione dei viaggi di rientro alla residenza, di un importo accessorio di rimborso delle spese supplementari connesse al viaggio pari a L. 230.000 (€ 118.79).

Utilizzo di autovettura privata:

Esclusivamente per le fasce 2) e 3) potrà essere autorizzato, per le ipotesi eccezionali di impossibilità o di eccessiva gravosità dell'utilizzo del mezzo pubblico, l'uso dell'automezzo privato secondo le modalità riportate nella nota allegata al presente verbale.

In tutte le ipotesi in cui sia consentito il rientro in famiglia con l'utilizzo del mezzo privato, gli importi accessori di rimborso delle spese supplementari connesse al viaggio verranno erogati nella misura del 75%.

E) Equo indennizzo a titolo di concorso spese di trasporto, di cui al comma 4 dell'art. 33 C.c.l. (21/2/89), nelle misure sottoindicate, determinate sulla base delle diverse tipologie del cantiere, da corrispondere per singola giornata di effettiva presenza sul cantiere:

1. Idroelettrico e Termico B (adeguamenti ambientali ed altro): L. 11.000 (€ 5.68).

2. Termico A (nuovi impianti policombustibili e grandi opere di trasformazione (ad es. da olio combustibile a carbone o cicli combinati con un minimo di due gruppi): lire 17.000 (€ 8.78).

Gli importi sopra riportati, che hanno decorrenza 1 luglio 2001, saranno annualmente oggetto di adeguamento, a decorrere dall'anno 2002, a seguito di accordo sindacale a livello nazionale.

F) Il testo della seguente "Norma Transitoria" viene annesso all'art. 16 del Contratto Collettivo di Lavoro:

- "Nei confronti dei lavoratori che,alla data del 1 ° gennaio 1997,risultino cantieristi ai sensi dell'art. 15 del C.c.l. (vedi allegato 43a), viene istituito,a decorrere dal 1 ° luglio 1997 - a garanzia dei trattamenti in atto alla data del 30 giugno 1997, ai sensi dei punto C1 del comma 14 dell'art. 15 C.c.l. 23/4/1996 - un "assegno ad personam" mensile.

- *L'assegno ad personam verrà determinato sulla base del valore individuale giornaliero risultante a titolo di indennità cantiere in percentuale, di cui al sopraccitato punto C1, calcolato per una media di 20 giornate di presenza sul cantiere ai sensi del citato punto C1.*
- *Detto assegno, rivalutato una sola volta del 3,5%, a partire da luglio 1997, per tener conto degli aumenti dei minimi concordati in sede di rinnovo contrattuale, viene corrisposto per 12 mensilità ed è incluso nella retribuzione utile ai fini del calcolo del T.FR.. I relativi importi vengono assorbiti, sino a concorrenza - a seguito del verificarsi di incrementi retributivi dovuti a passaggio di categoria o ad attribuzione di livello di funzione - ove il dipendente non operi più nelle attività di "montaggio/avviamento" della funzione costruzione.*

Nelle ipotesi di spostamenti di breve periodo dal cantiere di assegnazione in altro cantiere con previsione di rientro al cantiere di partenza dopo un periodo non superiore a quattro mesi è data facoltà di optare tra i seguenti due trattamenti:

1) *Rimborso a piè di lista del pernottamento più 65% dell'importo forfettario di trasferta del cantiere di destinazione con diritto ai viaggi (nei limiti del numero massimo stabilito) ed alle spese accessorie in occasione del viaggio, riferite al cantiere di destinazione;*
2) *Importo pieno del trattamento forfettario di trasferta del cantiere di destinazione più 65% del trattamento forfettario della fascia di cui al punto 1.1 della lettera D del presente accordo, con diritto ai viaggi (nei limiti del numero massimo stabilito) ed alle spese accessorie in occasione del viaggio, riferite al cantiere di destinazione.*

Le lettere di assegnazione del personale ai cantieri dovranno indicare la durata presunta di permanenza negli stessi.

G) *Ferme restando le condizioni previste dalla lettera F), rimane salva la facoltà dei lavoratori addetti da almeno 15 anni ai cantieri di costruzione di richiedere l'avvicendamento, così come previsto dal comma 15 art. 40 C.c.l. (21/2/89).*

H) *Con riferimento alla diversa ripartizione dell'orario settimanale di lavoro rimane valido quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 2 annessa all'art. 15 C.c.l. (21/8/89).*

Facoltà di opzione

Ai cantieristi presenti in servizio alla data del 1° luglio 1997 è data facoltà di optare, in sostituzione del trattamento di cui al punto D), per il trattamento previsto dall'art. 16 C.c.l., dietro richiesta a carattere irreversibile.

Mobilità del personale

Relativamente agli spostamenti da effettuare, verrà fornita un'informativa tempestiva per iscritto alle Segreterie sindacali Nazionali.

Decorrenza e fase sperimentale di verifica del nuovo accordo (9/7/2001)

La decorrenza del nuovo accordo è fissata al 1° gennaio 2002

Concordando sul carattere sperimentale del presente accordo, le parti si impegnano a verificarne i risultati al termine del primo semestre del 2002:

Arretrati

Saranno corrisposti gli arretrati derivanti dalla rivalutazione degli importi erogati ai sensi del punto D) dell'accordo 12/6/1997 secondo i seguenti indici di inflazione reale (per gli anni 1998-2000) e programmata (per l'anno 2001):

1998: 1,80%

1999: 1,70%

2000: 2,50%

2001: 1,70%

ALLEGATO ALL'ACCORDO

Regolamentazione viaggi di rientro del personale Enelpower operante su cantieri

Il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima verrà gestito dalla Società mediante apposito accordo commerciale con agenzie di viaggio.

La richiesta dei titoli di viaggio dovrà essere inviata alla società nei termini di seguito specificati, utilizzando il modulo allegato.

Nel caso di sopravvenute esigenze di servizio che costringano il lavoratore alla permanenza in cantiere, dovrà essere comunicata immediatamente alla Società la disdetta del viaggio, e, ove il biglietto fosse stato già consegnato, esso andrà, inoltre, restituito.

Biglietteria aerea:

La seguente regolamentazione è legata all'attuale sistema tariffario utilizzato dalle Compagnie aeree e potrà quindi essere soggetto a variazione nel caso di modifiche sopravvenute. Modifiche che verranno comunque tempestivamente comunicate.

La fornitura dei biglietti di viaggio verrà effettuata utilizzando i principali vettori operanti sul territorio nazionale:

Alitalia, Airone, British, Meridiana

Sarà necessario da parte del lavoratore un preavviso di almeno 16 giorni rispetto alla prevista data di partenza

Per eccezionali e comprovate esigenze legate ad urgenze di carattere familiare sarà consentito sino ad un massimo di 4 volte all'anno di ottenere i titoli di viaggio anche senza osservare i preavvisi sopraindicati.

Biglietteria ferroviaria:

Sarà fornito un biglietto ferroviario secondo le modalità attualmente vigenti in caso di trasferta.

In relazione a problematiche connesse con la disponibilità di posti la richiesta del biglietto dovrà avvenire con un preavviso di almeno 16 giorni rispetto alla data di partenza.

Biglietteria marittima

Sarà fornito un titolo di viaggio secondo le modalità attualmente vigenti in caso di trasferta.

In relazione a problematiche connesse con la disponibilità di posti la richiesta del titolo di viaggio dovrà avvenire con un preavviso di almeno 16 giorni rispetto alla data di partenza.

Utilizzo dell'autovettura privata:

Sulla base dei presupposti indicati nel verbale sindacale del 9 luglio 2001, l'uso del mezzo proprio per le ipotesi eccezionali di impossibilità o di eccessiva gravosità all'utilizzo del mezzo pubblico, potrà essere autorizzato per una distanza massima di 500 Km, con applicazione della tariffa oltre i 12.000 Km ed obbligo di presentazione, per evidenti motivi fiscali, della documentazione giustificativa di supporto, laddove per i percorsi autorizzati sia possibile effettuare tratti autostradali.

Sarà consentita, indipendentemente dalla distanza da percorrere, la effettuazione di 3 viaggi annuali con automezzo privato anche in mancanza dei requisiti impossibilità o di eccessiva gravosità all'utilizzo del mezzo pubblico, ferma restando la necessità di fornire la documentazione giustificativa di supporto, secondo quanto indicato nel comma precedente.

Sarà consentito in occasione dell'assegnazione e dell'abbandono del cantiere (primo viaggio di andata ed ultimo viaggio di ritorno) l'utilizzo dell'automezzo privato con applicazione della tariffa oltre i 12.000 Km ed obbligo di presentazione della documentazione giustificativa di supporto, secondo quanto indicato nel primo comma del presente paragrafo. Tale viaggio non andrà conteggiato nella spettanza annuale dei rientri in famiglia,

Lettera ENEL alle OO.SS.

Oggetto: Accordo sindacale 12 giugno 1997

Con riferimento alle intese raggiunte nel corso degli incontri che hanno portato alla sottoscrizione in data odierna del verbale d'accordo sindacale in merito al trattamento da praticare al personale della Struttura di ingegneria e costruzioni (SIN) che svolge la sua attività sui cantieri di costruzione, si conferma l'impegno -ove si modificassero in modo significativo le condizioni normative che hanno determinato l'adozione della nuova disciplina - ad incontrarsi in tempi brevi per la revisione dell'accordo in parola.
Inoltre, relativamente al personale in servizio presso la SIN al 1 gennaio 1997 e con status di cantierista, si è precisato quanto indicato ai successivi punti.

1) in fase di attuazione della nuova normativa, l'attuale sede amministrativa sarà considerata a tutti gli effetti sede di lavoro, e tale operazione non comporterà l'applicazione nei confronti degli interessati dei benefici economie, °ti dall'art. 14 del C.c.l. Per tener

conto dei problemi logistici derivanti agli interessati dall'operazione suddetta, l'Azienda provvederà a realizzare specifiche convenzioni dirette.

2) *Ove per il futuro si concretasse la necessità di utilizzare definitivamente il personale in esame presso la sede di lavoro, quale risultante dall'operazione di cui al precedente punto 1), in attività che non comportino più l'esigenza di seguire lavori presso cantieri, e da ciò derivassero situazioni di particolare disagio per gli interessati, da valutare caso per caso, l'Azienda assume l'impegno a procedere all'applicazione di un trattamento analogo a quello previsto dall'art. 14 del C.c.l., con riferimento alle problematiche che si determineranno nelle singole fattispecie.*

3) *Agli interessati che, successivamente al 1° gennaio 1997 - nell'ambito dell'attuale fase di riorganizzazione - abbiano trovato o troveranno collocazione presso altre aree della SIN, ovvero presso altre Unità aziendali, verrà assicurato il seguente trattamento economico:*

   - *assegno "ad personam" attribuito con le stesse modalità di cui al punto F) del citato accordo sindacale in oggetto;*
   - *mantenimento in cifra, per i primi 3 anni dalla ricollocazione, in sostituzione dell'indennità di cui al punto C.2 del comma 14 dell'art. 15 C.c.l, dei seguenti importi:*
     - *1° anno: £ 6.000 (€ 3.10) per ogni giornata di presenza in servizio*
     - *2° anno: £ 4.000 (€ 2.07) per ogni giornata di presenza in servizio*
     - *3° anno: £ 3.000 (€ 1.65) per ogni giornata di presenza in servizio*

   L'ENEL si attiverà ulteriormente per la collocazione, anche del personale che si è dichiarato o si dichiarerà disponibile ad una diversa collocazione. Nei confronti di tali lavoratori, ove ricorrano i presupposti, verrà applicato il trattamento di cui all'art. 14 C.c.l.

In occasione della stipula dell'accordo in oggetto, l'ENEL dichiara che corrisponderà, in via del tutto eccezionale e non ripetibile, ai lavoratori che, alla data del 1° giugno 1997 risultino cantieristi ai sensi dell'art. 15 del C.c.l. una gratificazione "una tantum", da erogarsi entro il 5 del mese di luglio p.v.; l'importo della gratificazione è stabilito dall'ENEL in L. 2.700.000 nette (€ 1394.43).

Allegato 43c (F)

Ex Art. 14 – Trasferimenti, traslochi, canteristi
(C.c.n.l. Federelettrica 9/7/96)

Cantieristi

12. *Rientrano nella categoria dei "cantieristi" quei lavoratori la cui normale attività si svolge nei cantieri come di seguito definiti - o presso unità lavori distaccate e preposte ai cantieri stessi - con la conseguente caratteristica di prolungata permanenza in località nelle quali siano ubicati i cantieri.*

13. *Viceversa non possono considerarsi "cantieristi" quei lavoratori la cui preminente attività si svolga in sedi diverse da quelle dei cantieri di costruzione o delle unità lavori distaccate preposte ai cantieri stessi e che solo saltuariamente vengano inviati sull'uno o sull'altro cantiere o presso le citate unità.*

14. *In relazione a quanto sopra, si precisa che per "cantiere di costruzione" deve intendersi il luogo in cui viene installato Il complesso di impianti ed attrezzature destinato a lavori di notevole portata per costruzione, rifacimento, ampliamento di impianti di produzione, di grandi elettrodotti e stazioni, nonché di grandi opere civili.*

15. *Ai lavoratori cantieristi, come sopra definiti, è corrisposta un'indennità cantiere pari a L. 7000 (€ 3.62) per ogni giorno di presenza in cantiere.*

16. *Inoltre, agli stessi lavoratori, se destinati a cantieri ubicati fuori del Comune della sede, verrà corrisposto tifi rimborso giornaliero delle spese di vitto e alloggio, da forfettizzare dopo 30 gg., per tutta la durata di permanenza nel cantiere o presso le suddette unità lavori preposte ai cantieri stessi.*

17. *Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi anche per le spese di viaggio sostenute per il rientro in sede o nella località di residenza della propria famiglia con mezzi pubblici di trasporto.*

18. *La forfettizzazione di cui sopra sarà contrattata fra la Direzione e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL unitamente alla frequenza dei viaggi per l'eventuale rientro in famiglia.*

19. *Il rimborso non compete ai lavoratori che si trovino nell'una o nell'altra delle seguenti condizioni:*

    - *assunti in qualità di "cantieristi" per essere destinati, sin dalla data di assunzione, ad un determinato cantiere di costruzione e fino a quando permanga tale destinazione;*
    - *trasferiti a domanda presso un cantiere di costruzione e fino a quando permangono in detto cantiere;*
    - *lavoratori che diventino cantieristi e vengano destinati ad un cantiere di costruzione ubicato nella località di loro residenza o comunque in una località ad una distanza tale da quella di residenza da non comportare lo spostamento loro e/o delle loro famiglie. Anche per tali lavoratori l'esclusione dai predetti trattamenti cessa, ovviamente, dal momento in cui vengono destinati ad altro cantiere;*
    - *destinati a cantieri ubicati nel Comune di residenza.*

Allegato n. 20 al c.c.n.l. 9.7.96

Lettera della Federelettrica alle Organizzazioni sindacali

Spett. li
Segreterie Nazionali
FNLE – FLAEI – UILCEM

Con riferimento all'indennità di cantiere prevista dall'art. 14, punto 15, del CCNL 1/12/1991, si è inteso riconoscere un indennizzo ai dipendenti quando questi devono sopportare concreti disagi per la vita nei cantieri per la realizzazione di grandi opere di ingegneria civile, di elettrodotti, di stazioni elettriche, ecc..

In particolare, si è fatto riferimento ai disagi conseguenti alla necessità per le maestranze di mutare la propria sede di lavoro con pernottamento presso il cantiere, oppure, per evitare tale pernottamento, ai disagi per i lavoratori di dover affrontare significativi spostamenti per recarsi sul cantiere stesso e per rientrare al termine della giornata lavorativa nella propria originaria sede di lavoro.

L'indennità non spetta quando la nuova sede di lavoro (il cantiere presso cui il lavoratore deve prestare servizio) si trovi nelle vicinanze della residenza dell'interessato.

Distinti saluti.